



Sent. 155/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al **n. 37898** del registro di segreteria, sul
ricorso presentato a istanza del sig.:

XXXXXXXXXX, nato a XXXXX (XX) il XXXXX (XXXXXXXX), residente in XXXXXXXX (XX)

alla via XXXXXXXX n. XXX, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emilio Solimando

(SLMMLE68B13L049Z) e Silvia Solimando (SLMSLV74C65A662Z) ed

elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari alla via Marcello

Celentano n. 35 (domicilio digitale: avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it;

avv.silviasolimando@pec.giuffre.it);

contro:

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De

Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli

uffici dell'Avvocatura regionale correnti in Bari alla via N. Putignani n. 108

(domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (ASL di Bari), in persona

del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Bari, al Lungomare Starita

n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Faretra (domicilio digitale:

anna.faretra@pec.ordineavvocatitrani.it);

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi alla pubblica udienza del 24.6.2026 l'Avv. Adriana Anelli, in sostituzione degli Avv.ti Emilio Solimando e Silvia Solimando, per il ricorrente e l'Avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS; nessuno comparso per l'ASL di Bari; ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso depositato il xxxx, il sig. xxxxxx, premesso:

- di essere stato un dirigente medico in servizio presso l'ASL di Bari sino al xxxxx, data di collocamento in quiescenza per dimissioni volontarie, divenendo dall'xxxxx titolare di pensione diretta di anzianità, cat. xxxxx n. xxxxxxxx, liquidata dall'INPS di xxxxxx nella misura di € xxxxxxxx, di cui € xxxxxxxx per quota pensione Cassa Sanitari (CPS);

- che il modello TE 08, inviato dall'INPS in riscontro ad apposita istanza di accesso agli atti inoltrata via pec il xxxxxx, riporta i soli dati di calcolo finali (ovvero l'importo della quota pensione CPS) senza contenere l'indicazione analitica, pure richiesta, del complesso conteggio sotteso, suddiviso in singole quote di pensione per anzianità contributiva maturata sia prima del xxxx (c.d. quota A), sia dall'xxxxx al xxxxxx (c.d. quota B), sia successivamente all'xxxxxxx (c.d. quota C), nonché delle retribuzioni pensionabili (quote A e B) e del montante contributivo di riferimento (quota C);

- che la richiesta di trasmissione dei dati di calcolo della pensione, ulteriormente sollecitata con nota del xxxxx, è rimasta inevasa;

- di avere al contempo, con lettera diffida del xxxxx inoltrata via pec sia all'INPS sia all'Amministrazione di appartenenza, chiesto la rideterminazione

	della quota <i>ex</i> INPDAP – Sanitari (CPS) per ricalcolo delle retribuzioni	
	pensionabili in ragione dei miglioramenti stipendiali disposti, con effetto	
	retroattivo (art. 63), dal CCNL del Comparto Dirigenza Medica per il triennio	
	economico e normativo 2019-2021 siglato il 23.1.2024 (con salvezza di	
	successivi aumenti contrattuali);	
	- di avere in data xxxxx, su richiesta dell’INPS, provveduto a presentare	
	apposita istanza telematica di ricostituzione per motivi contributivi per	
	applicazione dei miglioramenti stipendiali di cui al CCNL Area Sanità 2019-	
	2021;	
	- che con successivo provvedimento del xxxx l’INPS ha riliquidato la	
	prestazione in pagamento con un incremento mensile inferiore al dovuto;	
	ha chiesto di: <i>i)</i> accertare e dichiarare il proprio diritto alla rideterminazione	
	del trattamento di anzianità in godimento in ragione degli aumenti stipendiali	
	disposti dal CCNL Area Sanità per il triennio economico 2019-2021, salvi	
	aumenti contrattuali futuri; <i>ii)</i> condannare l’INPS alla riliquidazione della	
	prestazione previdenziale in godimento con corresponsione delle differenze di	
	rateo scadute e a scadere dalla decorrenza al soddisfo, oltre interessi come per	
	legge.	
	2. – Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza (17.12.2025) per la	
	discussione del ricorso sono stati notificati all’INPS e all’ASL di Bari il xxxx.	
	3. – L’INPS si è costituito con memoria depositata il xxxx, chiedendo di: <i>i)</i> in	
	via preliminare, dichiarare l’inammissibilità del ricorso per genericità e	
	indeterminatezza della domanda di riliquidazione del trattamento di	
	quiescenza in godimento; <i>ii)</i> in mancanza, nel merito, rigettare la richiesta di	
	riliquidazione del trattamento pensionistico avanzata nei confronti dell’INPS	
	3	

	in quanto infondata in fatto e in diritto.	
	In particolare, l'Istituto ha sostenuto di:	
	- avere correttamente riscontrato le istanze amministrative formulate	
	dall'odierno ricorrente, rappresentandogli la necessità, per provvedere	
	all'adeguamento richiesto, che l'Amministrazione datrice di lavoro procedesse	
	a inserire e certificare i nuovi dati economico-giuridici nell'apposita procedura	
	in uso (PASSWEB);	
	- essere impossibilitato a procedere alla riliquidazione, non avendo	
	l'Amministrazione di provenienza del ricorrente (pure sollecitata in tal senso	
	con pec del xxxxx, a seguito dell'introduzione del giudizio) provveduto a	
	inserire e certificare i ridetti dati.	
	4. – Con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 17.12.2025 questo	
	Giudice ha:	
	- ingiunto all'ASL Bari di: <i>i)</i> depositare entro il xxxxx il fascicolo	
	amministrativo e ogni altra documentazione in suo possesso, idonea a illustrare	
	gli effetti del rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 sul trattamento	
	pensionistico per cui è causa; <i>ii)</i> esplicitare le ragioni per le quali a quella data	
	non fossero stati trasmessi all'INPS i dati necessari per procedere alla	
	riliquidazione richiesta dal sig. xxxxxx;	
	- fissato l'udienza del 29.4.2026 per l'ulteriore trattazione del giudizio.	
	5. – Con memoria difensiva del xxxx l'ASL di Bari ha depositato la pec del	
	xxxxx, indirizzata dalla stessa Azienda sanitaria all'INPS e avente il seguente	
	contenuto: <i>«Si comunica che si è proceduto all'inserimento in Passweb dei</i>	
	<i>dati Ultimo Miglio, come da CCNL 2019/2021, per l'ex dipendente Dott.</i>	
	<i>xxxxxx n. xxxxx, in pensione anticipata dall'xxxxxxx. Cordiali saluti».</i>	
	4	

6. – Con ordinanza a verbale resa all’udienza del 29.4.2026 questo Giudice – accogliendo la comune richiesta avanzata in tal senso dai difensori del ricorrente e dell’INPS – ha rinviato la causa all’udienza del xxxxx, onde consentire il deposito del cedolino attestante il pagamento degli arretrati.

7. – Con nota depositata il xxxx l’INPS ha: *i)* comunicato di avere, a seguito della citata comunicazione dell’ASL di Bari del xxxxx, disposto in data xxxxx la riliquidazione del trattamento con aggiornamento rata continuativa e pagamento di arretrati e interessi sulla rata di aprile 2026; *ii)* chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.

8. – Con successiva nota del xxxxx l’INPS ha depositato il cedolino di aprile xxxx attestante il pagamento degli arretrati.

9. – Da ultimo, con nota depositata il xxxxx, il ricorrente ha concordato sulla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall’INPS e chiesto la condanna dell’ASL di Bari al pagamento del compenso di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

10. – All’odierna udienza la difesa del sig. xxxxxx si è riportata agli scritti difensivi, insistendo per la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese per l’ASL di Bari. La difesa dell’INPS si è associata alle richieste di parte ricorrente.

La causa è stata quindi decisa come da dispositivo letto all’esito della camera di consiglio, di seguito trascritto.

11. – È stato chiarito che *«la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate*

	<i>circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa,</i>	
	<i>vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse</i>	
	<i>del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia</i>	
	<i>del giudice in precedenza richiesta» (Cass. n.</i>	
	<i>16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).</i>	
	12. – In relazione a quanto precede, essendosi il ricorrente e l’INPS dati	
	reciprocamente atto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata	
	con l’odierno ricorso, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia	
	del contendere.	
	In ossequio al principio di soccombenza virtuale, le spese del giudizio, quali	
	liquidate in dispositivo (complessivamente € 600,00), devono essere poste a	
	carico dell’ASL di Bari, considerato che il riconoscimento del diritto da parte	
	dell’INPS è avvenuto successivamente alla proposizione della domanda	
	giudiziale a causa del ritardo dell’Azienda sanitaria nel mettere a disposizione	
	dell’Ente previdenziale i dati economico-giuridici necessari per procedere	
	all’adeguamento richiesto.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 37898 , dichiara cessata la materia del contendere.	
	Condanna l’ASL Bari al pagamento – in favore del difensore del ricorrente,	
	dichiaratosi antistatario, nonché dell’INPS – delle spese di lite, liquidate	
	equitativamente in € 300,00 (trecento/00) ciascuno, oltre oneri e accessori	
	come per legge.	
	Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza del 24.6.2026.	
	6	

	Il Giudice	
	(Giovanni Natali)	
	Depositata il 26.6.2026 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario Preposto	
	(Marialuce Sciannameo)	
	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs.	
	30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi	
	causa.	
	Il Giudice	
	(Giovanni Natali)	
	Depositata il 26.6.2026 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario Preposto	
	(Marialuce Sciannameo)	
	(f.to digitalmente)	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione	
	dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati	
	identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.	
	Bari 26.6.2026 Il Funzionario Preposto	
	(Marialuce Sciannameo)	
	(f.to digitalmente)	
	7	